



TRIBUNALE DI MANTOVA

Nel procedimento ex art. 66 D.L.vo 12/01/2019 n. 14 (CCII) n. 35/2025 R.G. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposto dai coniugi:

PEZZALI STEFANO

e

MADELLA MARINA entrambi residenti a Curtatone (MN) con l'Avv. Giorgio Bassi del Foro di Mantova

e con l'ausilio

dell'O.C.C. dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (O.D.C.E.C.) di Mantova, in persona del gestore nominato dott. Marco Bianchi di Mantova (MN)

MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA

Con il presente atto il sottoscritto Avv. Giorgio Bassi del foro di Mantova, nell'interesse di Pezzali Stefano e Madella Marina, vista l'ordinanza 19 marzo 2025 con la quale il Giudice dott. Mauro Bernardi chiedeva di documentare:

- a) che il mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione è in regolare ammortamento;*
- b) il valore della casa in questione mediante attestazione rilasciata da esperto stimatore;*

deposita [comunicazione e-mail](#) 28 marzo 2025 con la quale il direttore della filiale di Goito (MN) del Banco BPM afferma che la posizione dei sigg.ri Madella / Pezzali "NON risulta classificata a sofferenze. Vengono effettuati pagamenti periodici delle rate del mutuo nr. 031/291527, l'ultimo dei quali risale al 03/03/2025". Deposita altresì [visura aggiornata](#) al 28 marzo 2025 della centrale rischi della Banca d'Italia che conferma quanto riferito dal direttore della filiale, e relazione di stima redatta dal tecnico estimatore Geom. Gino Bugnotto, sia in [formato .pdf](#) che in [formato firmato digitalmente .p7m](#).

Precisa che, sebbene risulti un ritardo nel pagamento verso la banca di un importo

corrispondente al valore indicativo di una rata e mezzo di mutuo¹ (≈ €1.250,00), ritardo dovuto alle difficoltà economiche quotidiane legate alla vita familiare e al cospicuo monte rate accumulato nel tempo, l'importo corrispondente sarà immediatamente sanato con il residuo TFR che rimarrà nella disponibilità del sig. Pezzali, e quindi con risorse non sottratte al progetto di ristrutturazione presentato, eventualmente anche in ottemperanza dell'autorizzazione che l'Ill.mo Sig. Giudice potrà concedere ai sensi dell'art. 67 comma V° ultimo periodo CCII, e che in questa sede espressamente si richiede.

Mantova, 2 aprile 2025

(Avv. Giorgio Bassi)

¹ Il ritardo delle rate emerge dalla differenza tra "importo Accordato", "Operativo" e "Utilizzato" indicato nella visura allegata. Il fatto che questo ritardo sia contenuto "di mese in mese" è dato dalla dicitura "*Rapp non contestati crediti diversi da scaduti e sconfinanti*". Altrimenti ci sarebbe stata una dicitura diversa. Alle pagine 47, 48, 49, 50 della visura, viene esemplificato in modo chiaro il caso del sig. Pezzali.